REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere relatore
Carola CORRADO	Primo referendario
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60064** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n.13 del 2022, depositata in data 24.03.2022 e notificata in data 25. 03. 2022.

promosso da:

Fiorenza Marcello, C.F.: FRNMCL50T02F158J, nato a Messina (ME) il 2 dicembre 1950, residente in Rieti, via Settecamini n. 12/C, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n.36/A, presso lo studio dell'Avv.to Fabio Pisani, pec fabiopisani@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende in giudizio.

contro

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria;

Procura Generale della Corte dei conti;

e nei confronti di

Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in persona del direttore generale *pro tempore*;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza dell'11.06.2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione; l'Avvocato Fabio Pisani per l'ing. Marcello Fiorenza; il V.P.G., Cons. Sabrina D'Alesio, per la Procura Generale; l'Avvocato Carlo Pandiscia per l'Azienda Ospedaliera di Terni.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la sentenza n. 13, depositata in data 24.03.2022 e notificata il successivo 25.03.2022, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, nel giudizio riassunto dalla Procura territoriale a seguito della sentenza n. 211/2020, con la quale la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha condannato l'ing. Marcello Fiorenza a risarcire alla Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni l'importo di 243.078,55, oltre interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della liquidazione, ex art. 150 disp. att. c.c., interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, 1 c., c.c., nonché a corrispondere le spese del giudizio a favore dello Stato, liquidate

nell'importo di 2.494,18 euro, e a rimborsare alla detta Azienda, in qualità di interventore nel giudizio di primo grado, l'ulteriore importo di 2.500,00 euro per diritti, onorari e spese.

La condanna segue la riconosciuta responsabilità del prefato, odierno appellante, all'epoca dei fatti di causa dirigente della UOC tecnico patrimoniale della ASL di Rieti e componente della commissione aggiudicatrice per la procedura a evidenza pubblica bandita dalla detta Azienda per la "ristrutturazione dei locali destinati a ospitare la diagnostica per immagini e la correlata fornitura di nuove apparecchiature radiologiche nell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni", per il riconosciuto danno, pari alla differenza delle rispettive offerte economiche delle ditte concorrenti, cagionato nell'aver orientato l'attività di giudizio della commissione aggiudicatrice in favore della società risultata poi aggiudicataria, il RTI Gowen S.r.l./Philips S.p.A., a discapito della A.T.I. Siemens s.p.a. – Morviducci, seconda classificata. La condotta illecita è stata identificata nella turbativa esercitata sull'andamento della gara, alla luce dell'assunto secondo cui l'offerta della aggiudicataria, pur essendo peggiorativa dal punto di vista economico, è stata preferita per il maggior punteggio assegnato all'offerta tecnica e, quindi, in base all'esercizio della discrezionalità tecnica.

La voce di danno riconosciuta e liquidata dalla Sezione territoriale, pari a 243.078,55 euro, coincidente, come sopra specificato, con la differenza economica tra le offerte dell'aggiudicataria e della società seconda graduata, risulta inferiore rispetto al maggior danno invocato in via subordinata dalla Procura, pari a 365.043,54, quale danno da lesione del principio della concorrenza, determinato dall'attore pubblico con criterio equitativo nella

percentuale del dieci per cento del valore dell'appalto posto a base di gara (di 3.363.511,26 euro).

2. Ha proposto appello l'ing. Marcello Fiorenza, premettendo in fatto che: a) in data 16 febbraio 2022, in cui è stato discusso nel merito il presente giudizio di responsabilità dinanzi alla Sezione umbra, è stata emessa da parte del Tribunale Penale di Terni la sentenza n. 55/2022, di non luogo a procedere nei confronti dell'ing. Carlo Velluti relativa all'accusa rivolta al predetto imputato per i reati di cui agli artt. 353 c.p. – turbata libertà degli incanti –e 326 c.p. – rivelazione di segreti d'ufficio –; b) la pronuncia di proscioglimento in argomento riguarda i medesimi fatti per cui è stata emessa la sentenza di condanna a carico dell'ing. Marcello Fiorenza dalla Sezione regionale, mentre le relative motivazioni recepiscono integralmente le deduzioni difensive svolte in primo grado dall'odierno appellante, con particolare riferimento al rapporto confidenziale che il medesimo avrebbe intrattenuto con la Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. e alla alterazione dei punteggi per effetto della quale la ridetta società sarebbe risultata aggiudicataria della gara, visto che il giudice penale ha escluso sia l'esistenza di rapporti confidenziali che la alterazione dei punteggi con la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste".

Ha, quindi, articolato i seguenti motivi di gravame.

-*Erroneità della pronuncia di condanna dell'ing. Marcello Fiorenza al risarcimento del danno di euro 243.078,55 nell'asserito presupposto che l'odierno appellante avrebbe avuto rapporti consolidati con il personale della aggiudicataria R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. e che tale situazione potrebbe aver influenzato le valutazioni tecniche della commissione*

aggiudicatrice.

La sentenza della Sezione regionale per l'Umbria è errata nella parte in cui l'ing. Marcello Fiorenza è stato condannato al risarcimento del danno nella misura di euro 243.078,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in base al duplice rilievo che l'ing. Marcello Fiorenza avrebbe avuto rapporti consolidati con il personale della società aggiudicataria R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a., e in particolare col presunto referente ing. Carlo Velluti, e che tali rapporti potrebbero aver influenzato le valutazioni tecniche della commissione aggiudicatrice di cui l'odierno appellante è stato componente.

Ciò perché il duplice rilievo del Giudice di prime cure è stato oggetto di più approfondito esame da parte del Tribunale Penale di Terni nel procedimento che ha portato alla sentenza di proscioglimento dell'ing. Carlo Velluti, per cui è sufficiente leggere il contenuto di questa pronuncia di assoluzione per pervenire al convincimento che i presupposti di fatto sulla base dei quali la Sezione Regionale ha condannato l'ing. Marcello Fiorenza sono errati.

Il giudice penale ha proceduto alla valutazione dei fatti in relazione ai reati contestati all'ing. Carlo Velluti, costituiti dalla turbata libertà degli incanti, art. 353 c.p., capo A, e dalla rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, art. 326 c.p., capo B, pervenendo a conclusioni completamente differenti da quelle della P.G. operante. Come spiegato nella parte motiva della sentenza n. 55/2022, i rapporti allegati a sospetto dalla sentenza oggi gravata non possono avere influito in alcun modo sulla aggiudicazione della gara alla R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a., dal momento che i documenti informatici, sulla base dei quali ha formato il proprio convincimento il giudice di primo

grado, non sono idonei a dimostrare che l'ing. Marcello Fiorenza abbia gestito la gara in modo da fare ottenere l'aggiudicazione ad una ditta da lui favorita.

Invero, nella sentenza appellata la Sezione regionale ha asserito che la possibile influenza sull'esito della gara sarebbe da imputare a "consolidati rapporti con il personale della società aggiudicataria", mentre non vi è agli atti alcun documento che confermi tale affermazione, a meno che non si consideri l'e-mail del 27 febbraio 2015 inviata dall'ing. Carlo Velluti all'ing. Marcello Fiorenza.

Tuttavia, questa e-mail è passata al vaglio del giudice penale ed è stata giudicata priva di incidenza causale sullo svolgimento della gara. Tale incidenza è stata esclusa alla luce di dati oggettivi, ovvero alla luce della cronologia degli eventi: alla data del 27 febbraio 2015 di invio della e-mail da parte del Velluti al Fiorenza le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti erano state già presentate (la data di scadenza per la loro presentazione, come rilevato dal giudice penale e desumibile dal bando di gara, era il 9 gennaio 2015) e le stesse, erano, conseguentemente, non più modificabili/correggibili. Le offerte economiche, non aperte, erano state riposte in busta chiusa alla seduta pubblica del 20 gennaio 2015 e i relativi plichi sono stati aperti solo alla successiva seduta pubblica del 16 aprile 2015 (come desumibile dai relativi verbali, prodotti dall'odierno istante a corredo del gravame proposto).

Conseguentemente, le offerte erano oramai cristallizzate. Ciò in ragione della circostanza di fatto per la quale la valutazione delle offerte da parte della commissione era iniziata dal precedente 20 gennaio 2015.

L'ing. Fiorenza era stato nominato commissario nella procedura indetta dalla

Azienda Ospedaliera di Terni con atto del 12 gennaio 2015 e dunque in data successiva rispetto alla presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e perciò non poteva esserci stata all'epoca alcuna collusione con la ditta aggiudicataria.

Come illustrato nella sentenza penale di proscioglimento, nessuna discrezionalità avevano i commissari nella valutazione delle offerte poiché questa valutazione era basata su una formula matematica stabilita a priori dal disciplinare di gara.

L'ing. Marcello Fiorenza, pertanto, non era nelle condizioni di poter modificare il punteggio che sarebbe stato attribuito all'offerta presentata dalla R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a.

Ne discende che dalla documentazione in atti si evince agevolmente che alcun comportamento illegittimo è stato compiuto nell'attribuzione dei punteggi dall'ing. Marcello Fiorenza e che quindi alcuna censura può muoversi al suo operato, per cui, già sotto questo profilo, la domanda risarcitoria si sarebbe dovuta ritenere priva di fondamento.

-Erronea affermazione della responsabilità amministrativa dell'ing. Marcello Fiorenza per il danno alle finanze della Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni di euro 243.078,55 per difetto della prova del dolo e del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'asserito evento lesivo.

Con il soprariportato motivo di appello la difesa dell'appellante ritiene che l'erroneità della sentenza di condanna a carico dell'odierno appellante derivi anche dal fatto che nell'affermarne la responsabilità, a titolo di dolo, e nell'imputargli un danno di euro 243.078,55, la Sezione regionale non abbia fornito elementi certi e rigorosi, ma si sia espressa solo in termini di

possibilità, ritenendo, in particolare, che "le valutazioni tecniche della commissione aggiudicatrice possono essere state influenzate dalla partecipazione del convenuto".

Tuttavia, trattandosi di giudizio in tema di responsabilità amministrativo contabile e di attribuzione di un fatto doloso, per ricondurre il relativo danno erariale al soggetto ritenuto responsabile, la Procura regionale avrebbe dovuto provare l'apporto causale intenzionale diretto dell'ing. Fiorenza nella produzione del pregiudizio economico a carico dell'ente pubblico.

E, soprattutto, visto che si discute di una procedura concorsuale, lo stesso Organo requirente avrebbe dovuto dimostrare, con un giudizio controfattuale, che, ove l'odierno appellante non fosse stato parte della commissione aggiudicatrice, l'esito della gara sarebbe stato diverso e l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla società concorrente A.T.I. Siemens s.p.a. – Morviducci, con la minore spesa per la stazione appaltante di euro 3.120.432,71, in quanto il punteggio da attribuire alle offerte economiche e tecniche di questa società sarebbe dovuto essere più elevato.

Dunque, in virtù del principio generale dell'onere della prova enunciato dall'art. 2697 c.c., applicabile anche al giudizio di responsabilità amministrativo contabile in ragione del disposto dell'art. 94 c.g.c., l'onere di dimostrare concretamente che l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata diversa, ove non vi fosse stata la partecipazione alla commissione aggiudicatrice dell'ing. Fiorenza, era a carico della Procura regionale, in qualità di parte attrice, ma tale prova non è stata offerta, tant'è che la Sezione regionale, nella imputazione causale della presunta maggiore spesa per la Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, si è limitata alla apodittica

affermazione che “le valutazioni tecniche della commissione aggiudicatrice possono essere state influenzate dalla partecipazione del convenuto”.

Appare perciò evidente, a giudizio della difesa dell’appellante, che nessuna prova è stata data dalla parte pubblica in ordine a tali indefettibili elementi, cosicché il dolo e il rapporto di causalità tra la condotta asseritamente dolosa e l’evento considerato lesivo sono stati affermati dalla Corte territoriale in via meramente presuntiva e in termini ipotetici e possibilistici.

Ciò però non è consentito, poiché la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nel ritenere che il nesso di causalità non può legittimamente fondarsi su un criterio di semplice possibilità di verificazione di un evento, dovendo la relazione causale intercorrente tra la condotta e il fatto dannoso attingere e allocarsi entro la più intensa dimensione della probabilità causale e ciò a prescindere dal grado e dai criteri da adottarsi per la valutazione di tale dimensione probabilistica del nesso medesimo (vedasi, tra le tante, Cass. 18 aprile 2007, n. 9226).

Dal che discende che nel presente giudizio la Procura Regionale avrebbe dovuto fornire elementi idonei a dimostrare, sulla base di un attendibile e motivato giudizio probabilistico, che, attraverso una corretta applicazione dei punteggi ad opera della commissione aggiudicatrice, affidataria dell’appalto sarebbe risultata la A.T.I. Siemens s.p.a. – Morviducci in luogo della R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a.

Senonché tale prova è mancata completamente, con la conseguenza che la Sezione regionale ha emesso la pronuncia di condanna nei confronti dell’ing. Fiorenza, in modo non conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità, ipotizzando una mera possibilità di un esito diverso della gara. D’altronde,

tale prova la Procura regionale non avrebbe potuto offrirla, in quanto le offerte delle società concorrenti hanno avuto un differente contenuto tecnico e l'individuazione in qualità di aggiudicataria della R.T.I. Gowen s.r.l. –Philips s.p.a. è avvenuta facendo uso delle normali regole di scelta del contraente nell'espletamento della procedura di gara.

-Erronea affermazione che l'aggiudicazione dell'appalto a favore della R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. potrebbe essere avvenuta all'esito della valutazione da parte della commissione aggiudicatrice sulla base di punteggi attribuiti dall'ing. Marcello Fiorenza con precedente propria e-mail del 31 marzo 2015 e comunque tramite l'esercizio di una discrezionalità tecnica condizionata dall'odierno appellante.

Osserva l'appellante che: "*La procedura ad evidenza pubblica in argomento è stata bandita per la ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare la diagnostica per immagini e correlativa fornitura di nuove apparecchiature radiologiche nella Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Il disciplinare di gara ha indicato sia i criteri di attribuzione del punteggio sia la metodologia per tale valutazione. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi erano previste una offerta tecnica ed una offerta economica da parte di ciascun concorrente. La valutazione dell'offerta tecnica, cd. qualitativa, sarebbe stata effettuata attribuendo il punteggio massimo di 65 punti al concorrente che avesse ottenuto il punteggio qualitativo più alto ed escludendo il concorrente che non avesse raggiunto il punteggio di 35 punti.*

Per l'offerta economica, cd. quantitativa, il concorrente che avesse presentato l'offerta economica più bassa si sarebbe visto assegnare il

punteggio massimo di 35 punti mentre gli altri concorrenti avrebbero ottenuto l'attribuzione di punti sulla base della formula evidenziata nel capitolo di gara.

Il bando e il disciplinare di gara sono stati accessibili a chiunque a far data dalla loro pubblicazione dapprima nella G.U. del 22 ottobre 2014 e poi sul sito internet della Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dal 24 ottobre 2014.Mentre le offerte delle società concorrenti sono state presentate entro il termine di scadenza indicato dal bando del 9 gennaio 2015. Il direttore generale della Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha proceduto alla costituzione della commissione aggiudicatrice solo successivamente, con delibera n. 2 del 12 gennaio 2015. In particolare, è stato nominato in qualità di Presidente il dott. Gianni Passalacqua, perché medico radiologo e quindi profondo conoscitore delle caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature per la diagnostica per immagini.

Sono stati nominati in qualità di commissari il dott. Marco Italiani, poiché fisico sanitario e profondo conoscitore delle tecnologie che emettono radiazioni ionizzanti ai fini della sicurezza dei pazienti e l'ing. Marcello Fiorenza, in quanto ingegnere meccanico, esperto in cantieristica ospedaliera e conoscitore di impianti, strutture e layout funzionali. Il 20 gennaio 2015 in seduta pubblica la commissione aggiudicatrice ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche delle società concorrenti. Di converso, le offerte tecniche sono rimaste disponibili per l'esame da parte della commissione aggiudicatrice, che a tal fine ha aggiornato la seduta alle riunioni successive da tenersi in modo riservato.

In occasione delle riunioni del 19 marzo e del 9 aprile 2015 la commissione

aggiudicatrice in seduta riservata ha quindi proceduto alla valutazione delle offerte tecniche delle società in gara ed alla assegnazione dei rispettivi punteggi. Alla predetta riunione del 9 aprile 2015, una volta assegnati i punteggi, la commissione ha formulato la valutazione finale delle offerte tecniche.

Alla successiva riunione del 16 aprile 2015 in seduta pubblica la commissione ha proceduto alla apertura delle offerte economiche. All'esito dei dati contenuti in tali offerte, la commissione ha indicato quale società migliore offerente la R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. sulla base di un conteggio totale che è stato ottenuto computando i punteggi assegnati alle offerte tecniche ed alle offerte economiche delle società concorrenti.

Il punteggio complessivo attribuito dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 9 aprile 2015 per l'offerta tecnica della R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. è stato di 62,5 punti e quindi superiore di ben 24,65 punti al punteggio attribuito all'offerta tecnica della concorrente A.T.I. Siemens s.p.a. – Morviducci che è stato di soli 37,85 punti. Dal che deriva che il suo contenuto non ha avuto alcuna incidenza causale sull'esito della gara, poiché quest'ultimo è stato determinato in favore della R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. dalla valutazione della fornitura delle attrezzature medicali per la diagnostica, il cui punteggio, seppure condiviso dall'organo collegiale, deve attribuirsi agli altri due componenti della commissione".

-Erronea affermazione del nesso causale tra la condotta dell'ing. Marcello Fiorenza e l'asserito evento lesivo sulla base della regola civilistica del "più probabile che non".

Osserva l'appellante che la Sezione umbra ha ritenuto che, a carico dell'ing.

Marcello Fiorenza, vi sarebbero "indizi gravi, precisi e concordanti", per cui lo ha condannato al risarcimento del danno nella misura di euro 243.078,55 a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, applicando alla fattispecie, in relazione al nesso di causalità tra la condotta a lui ascrivibile e l'evento lesivo, la regola civilistica del "più probabile che non".

Tale affermazione è, a parere dell'istante, viziata da contraddittorietà, in quanto nella stessa motivazione il giudice di primo grado ha più volte espresso un giudizio ipotetico e possibilistico sulla incidenza causale della attività dell'ing. Fiorenza sull'esito della gara.

In particolare, lo stesso giudice ha asserito che la presunta esistenza di rapporti consolidati con il personale della società aggiudicataria (che il Tribunale Penale nella sentenza di proscioglimento ha poi escluso) potrebbe aver influito sulle valutazioni tecniche della commissione aggiudicatrice, di cui l'odierno appellante è stato parte. Ne discende che, se l'evento dannoso, per stessa ammissione del giudice, è stato solo possibile in rapporto al fatto contestato, non vi sono le condizioni per applicare la regola del "più probabile che non", giacché questa regola presuppone, per l'appunto, la probabilità e non già la mera possibilità, indicata dalla Corte territoriale, che un pregiudizio economico sia riconducibile al comportamento del soggetto incolpato. Né reputa corretto sostenere, come ha fatto la Sezione regionale, che nella vicenda in questione vi sarebbero "indizi gravi, precisi e concordanti" a carico dell'ing. Fiorenza, tali da consentire di attribuirgli, a titolo di dolo, la responsabilità per un danno di euro 243.078,55 in virtù del criterio del "più probabile che non", e ciò sia perché, come illustrato con il secondo motivo di appello, la prova del dolo esige, per la natura di questo elemento soggettivo,

un accertamento concreto della condotta illegittima, non essendo sufficiente il ricorso alle presunzioni, sia perché quegli "indizi gravi, precisi e concordanti", a cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado, sono costituiti dagli elementi già passati in rassegna nella presente impugnazione, che, ad un più attento esame, compiuto dal giudice penale e dalla difesa dell'odierno appellante, si sono rivelati inconsistenti.

Osserva ancora che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere, in ordine al rapporto di causalità, che, qualora il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno che il danno derivi dalla condotta del presunto responsabile, occorre verificare se in mancanza della condotta censurata (ovvero in presenza di una condotta più appropriata e omessa) i risultati (in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori (nel caso specifico per l'ente pubblico) secondo il principio del "più probabile che non". Qualora tale risultato non emerga e rimanga incerta l'origine dell'evento dannoso (che peraltro, nel caso odierno, in termini di maggior costo dell'appalto rispetto al contenuto tecnico dell'offerta, non è stato neppure dimostrato).

E la mancanza di prova investe non soltanto il comportamento asseritamente doloso dell'appellante o il nesso di causalità che sarebbe stato necessario per ricondurre al suo operato i presunti effetti pregiudizievoli subiti dall'ente pubblico, ma anche l'esistenza stessa del danno erariale, visto che la Sezione regionale non ha fornito alcuna prova in ordine al concreto risentimento da parte della Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni di un danno da ricollegarsi alla condotta del medesimo, che abbia comportato un depauperamento delle finanze erariali nella misura complessivamente

indicata di euro 243.078,55.

-Erronea condanna al risarcimento del danno dell'ing. Marcello Fiorenza in relazione al quantum debeatur.

Con tale ultimo motivo di doglianza la difesa dell'ing. Fiorenza eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, per effetto della condotta dell'appellante, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni abbia patito un danno da quantificarsi nella misura di euro 243.078,55, pari alla differenza tra le offerte economiche presentate dalle società concorrenti, in quanto tale assunto muove dal presupposto che le due offerte avessero uno stesso contenuto tecnico, mentre ciò non risponde al vero, proprio perché è stata la differenza qualitativa delle due offerte a fare prevalere quella migliore, presentata dal R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a.

Assumere quale posta di danno in modo aprioristico la differenza di prezzo tra le due offerte conduce, a parere dell'appellante, a una soluzione liquidativa non accoglibile dalla giurisprudenza contabile, dal momento che il relativo confronto sarebbe stato possibile solo a valori omogenei, con la conseguenza che sarebbe stato onere della Procura regionale dimostrare l'esistenza di un danno effettivo per l'Erario sul presupposto della identità tecnica delle due offerte. Senonché l'identità non è stata provata, perché il loro contenuto tecnico è risultato differente, ragione per cui il pregiudizio economico dedotto dal magistrato requirente nella misura di euro 243.078,55, per il quale il giudice di primo grado ha emesso la pronuncia di condanna a carico dell'odierno appellante, è rimasto indimostrato.

Mentre avrebbe dovuto trovare riscontro nell'accertamento di irregolarità amministrative nelle deliberazioni di spesa o nelle procedure di

aggiudicazione o nella determinazione dei prezzi o nelle procedure di liquidazione delle prestazioni eseguite, sempre che tali irregolarità avessero concretamente determinato uno scostamento del prezzo di aggiudicazione dai prezzi e dalle condizioni del libero mercato, sicché, in mancanza di tali prove, che nella fattispecie difettano totalmente, non può ritenersi provato alcun danno per l'azienda sanitaria (Cdc, App. Sicilia, 22 aprile 2004, n. 66; Cdc , Sez. Umbria, 5 aprile 2004, n. 147).

3. Con nota dell'8 maggio 2025 ha depositato conclusioni la Procura Generale, articolando le argomentazioni di fatto e di diritto che di seguito si riportano.

Ritiene la Procura Generale che i motivi di appello non siano meritevoli di accoglimento.

Con riguardo alla prima doglianza (secondo cui la sentenza del Tribunale penale di Terni n. 55/2022 di "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste", pronunciata nei confronti dell'ing. Velluti, per i reati di turbativa d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio dispiegherebbe i suoi effetti, quanto ai fatti contestati, anche nel presente giudizio), osserva la Procura che l'invocata sentenza penale è stata emessa esclusivamente nei confronti dell'imputato Velluti, escludendosi nei suoi riguardi la rilevanza penale dell'unico fatto ascrivibile alla sua condotta, ovvero l'invio della e-mail del 27 febbraio 2015: ciò in base al rilievo che a quella data la relativa offerta da parte della società era stata già presentata, essendo il termine ultimo quello del gennaio 2015.

Ferma restando l'autonoma valutazione del giudice contabile delle statuizioni in essa contenute, evidenzia che la pronuncia penale non riguarda in alcun modo la diversa posizione del Fiorenza, per il quale si è proceduto con

separato procedimento penale che è stato definito con sentenza di condanna del Tribunale di Rieti n. 567/ 2023 alla pena di anni nove di reclusione, che ha ritenuto provati gli stretti rapporti intercorrenti tra il Velluti e il Fiorenza nella vicenda odierna.

Ma, a parere della Procura, ciò che più rileva è l'ulteriore condotta ascritta all'odierno appellante, volta non già a condizionare la presentazione dell'offerta, ma l'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione delle offerte presentate da tutte le concorrenti. Tanto è avvenuto con la più volte menzionata e-mail del 31 marzo 2015 con cui il Fiorenza trasmetteva alla segreteria della commissione punteggi non distanti da quelli che sarebbero stati a breve attribuiti dallo stesso seggio di gara. Pertanto, alcun rilievo può avere nel caso di specie l'invocata ordinanza di convalida parziale del sequestro. In disparte la natura cautelare del provvedimento, risulta in ogni caso che le motivazioni che lo sorreggono si fondano su altre ed eventuali informazioni che il Fiorenza avrebbe trasmesso per influenzare la formazione delle offerte dei partecipanti, ma non riguardano minimamente il condizionamento che egli ebbe poi a esercitare sulla valutazione delle offerte stesse e sulla attribuzione dei punteggi finali con l'invio alla commissione della mail del 31 marzo 2015.

In contestazione del secondo motivo di doglianza (secondo cui la sentenza gravata, quanto alla sussistenza del dolo e del rapporto di causalità, si sarebbe espressa solo in termini di possibilità) osserva la Procura che il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso dei suoi poteri di accertamento, evidenziando come l'inoltro della mail del 31 marzo 2015 da parte del Fiorenza, da considerarsi una "spia" della partecipazione di questi alla

turbativa della gara, abbia con ogni probabilità influenzato la valutazione finale dei punteggi, ponendosi come antecedente logico causale della stessa.

Non v'è dubbio, ragiona la Procura generale, che in base alla cronologia delle fasi di gara, il Fiorenza abbia consapevolmente interferito, in accordo con il Velluti, su quella che di lì a poco sarebbe stata la valutazione finale dell'organo tecnico. Egli era, infatti, ragionevolmente, già venuto a conoscenza del contenuto dell'offerta presentata dalla GOWEN, visto che nel suo p.c. era stata rivenuta la mail del 27.2.2015 con cui il Velluti comunicava alla società (poi risultata vincitrice) la strategia da seguire nella predisposizione del bando di gara, che era quella di puntare sull'offerta tecnica in luogo di quella economica.

In contestazione del terzo motivo (con cui l'appellante introduce l'erroneità della sentenza della Corte territoriale laddove ha considerato "una spia" del condizionamento che il Fiorenza avrebbe esercitato sulla commissione, la mail con cui questi, in data 31 marzo del 2015, ha trasmesso alla segreteria della commissione punteggi non distanti da quelli che sarebbero stati di lì a breve attribuiti dall'organo tecnico), la Procura controdeduce che, dalla tempistica delle varie fasi della procedura, così come dettagliatamente riportate nella Relazione guardia di Finanza n. 81.194 del 18 febbraio 2019, risulta evidente che, seppure l'apertura delle buste contenente le offerte tecniche delle altre società concorrenti era avvenuta in data 12 febbraio 2015, quella presentata dal RTI GOWEN s.r.l. Philips veniva esaminata in data 9 aprile 2015, e, quindi, dopo che la segretaria della commissione era risultata destinataria della mail del 31 marzo 2015 da parte del Fiorenza. Ciò, a riprova del fatto che la valutazione delle offerte non fosse del tutto automatica, perché

altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui il Fiorenza ebbe a trasmettere alla commissione una proposta di punteggi molto similari a quelli successivamente attribuiti dall'organo tecnico a favore della società risultata poi aggiudicataria, così come ulteriormente dimostrato nella successiva Relazione della Guardia di Finanza del 2021.

In contestazione del quarto motivo di censura, vertente sull'applicazione, da parte del giudice della sentenza gravata, della regola del "più probabile che non" nell'accertamento del nesso di causalità, ribatte l'attore pubblico che, posto che risulta in ogni caso debitamente dimostrata la sussistenza del dolo, la sentenza gravata è sul punto ampiamente condivisibile perché nel giudizio di responsabilità amministrativo- contabile, ove, al pari del processo civile, gli effetti della decisione giudiziaria si riflettono esclusivamente sul patrimonio e non anche sulla libertà personale del soggetto convenuto (come nel giudizio penale), il giudice può fare legittimamente uso della regola del "più probabile che non" per affermare la sussistenza del nesso causale (cfr. *ex multis,* Sez. III App., n. 505/2023). Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui, in applicazione della suindicata regola di accertamento, è stata affermata la rilevanza causale della condotta del Fiorenza sull'evento di danno.

Con riguardo all'ultimo motivo di appello, vertente sulla lamentata erroneità del *quantum debeatur*, a parere della Procura Generale, ritenuta provata l'irregolarità della procedura di gara, in cui è prevalso il punteggio (massimo) assegnato all'offerta tecnica (qualitativa) della società risultata vincitrice proprio a causa della illecita condotta dell'ing. Fiorenza, il giudice di primo grado, alla luce del metodo di aggiudicazione previsto dal bando, ha ricondotto il danno alla differenza economica (quantitativa) fra le due offerte,

con un criterio ritenuto oggettivamente condivisibile.

4. In data 20 maggio 2025 si è costituita, con memoria *ad adiuvandum* delle ragioni della Procura attorea, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni di Terni, chiedendo il rigetto dell'appello.

5. In pari data ha depositato ulteriore memoria la difesa dell'odierno appellante, illustrando, con precisazioni, i motivi di appello già articolati con l'atto introduttivo del presente giudizio, alla luce delle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale e in relativa contestazione.

6. All'udienza odierna, l'Avvocato Pisani, per l'appellante, si è riportato all'atto di appello, insistendo per il suo accoglimento.

Il PM ha richiamato la sentenza del Tribunale penale di Rieti n. 567/ 2023 e la mail del 27 febbraio 2015, intercorsa con il Velluti, da ritenersi rilevanti nella fattispecie, in quanto evidenziano il coinvolgimento del Fiorenza in varie vicende.

Ha, altresì, sottolineato la rilevanza della mail del 31 marzo 2015 che il Fiorenza ha indirizzato alla Commissione di gara, antecedentemente all'apertura della busta, che riguardava la società che avrebbe poi vinto l'appalto, con cui ha fatto una proposta di valutazione dei progetti da attribuire, fatta propria, in seguito, dalla Commissione.

Secondo il PM, la prova del danno è stata data con riferimento alla differenza economica e sussiste in relazione all'illiceità della condotta.

In conclusione, ha insistito per il rigetto dell'appello.

L'Avvocato Pandiscia, per l'Azienda Ospedaliera di Terni, si è riportato alla memoria di costituzione, condividendo le conclusioni della Procura e insistendo per il rigetto dell'appello.

L'Avvocato Pisani, nel replicare alle avverse difese, ha osservato che non vi è stata alcuna collusione tra Velluti e Fiorenza.

A sostegno di ciò, ha affermato che, dalla lettura della mail, emerge solo una valutazione di parte, per la quale sarebbe risultata vincitrice la ditta che avesse presentato l'offerta più bassa, evidenziando che, nella realtà dei fatti, ha vinto, invece, la ditta che ha presentato l'offerta più alta.

Ha sottolineato che la sentenza cui è dato maggiore risalto dalla Procura è stata oggetto di impugnativa, con gli stessi argomenti proposti dinanzi a questa Corte, e non può dunque essere usata come accertamento definitivo per la ricostruzione della vicenda.

Infine, ha ribadito che la mail sull'attribuzione dei punteggi sarebbe stata precedente alla presentazione delle offerte tecniche, a fronte di quelle economiche, che sono successive, precisando altresì che è stata inviata alla segretaria della Commissione, e che, pertanto, si inserisce, in un regolare *iter* istruttorio e procedimentale.

In ordine al danno, ha reputato insufficiente la motivazione del Giudice di prime cure sulla differenza economica tra le offerte, senza tenere conto delle differenti offerte tecniche e quindi della disomogeneità ricorrente nella fattispecie.

Ha contestato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte avversa, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.In relazione all'immanente necessità che la tutela giurisdizionale sia

effettiva e celere per le parti in giudizio (cfr. artt. 24 e 111 Cost.), questo Collegio è dell'avviso di privilegiare "la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente dal fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale" (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. 23 ottobre 2017 n. 24969).

1.2. Applicando tale metodo di selezione alle questioni da trattare, il Collegio ritiene che vada preso in esame il quarto motivo di gravame, vertente sulla lamentata affermazione, da parte del Giudice di prime cure, del nesso causale tra la condotta dell'ing. Fiorenza e l'evento lesivo sulla base della regola civilistica del "più probabile che non".

1.2.2. Come chiarito anche dalle SS.RR. della Corte dei conti nella sentenza n. 28 del 18 giugno 2015 (seppure in termini di inquadramento della questione di massima prospettata), nel giudizio giuscontabilistico, ove - al pari del processo civile - gli effetti della decisione giudiziaria si riflettono esclusivamente sul patrimonio e non anche sulla libertà personale del soggetto convenuto (come nel giudizio penale), il giudice, per affermare la sussistenza del nesso causale deve fare uso della regola del *più probabile che non*, anche detto della *prevalenza relativa della probabilità* (cfr., *ex multis*, II App. n. 169/2023, II App. n. 233/2024).

Secondo l'organo di nomofilachia contabile, infatti, "la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è – come detto – la regola probatoria. Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova *oltre il ragionevole dubbio (*art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. pen., SS.UU. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della

preponderanza dell'evidenza o *del più probabile che non* (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso v.: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12), giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma" (cfr. SS.RR. n. 28/QM/2015).

Tale regola, come appena chiarito, di matrice civilistica ma recepita pacificamente dalla giurisprudenza contabile, postula che, per uno stesso fatto, possano essere formulate differenti ipotesi per cui il giudice deve scegliere quella che è dotata di un grado di conferma logica superiore alle altre. Sul punto, quello che viene a delinearsi, è un modello di "certezza probabilistica", nel quale "il procedimento logico-giuridico" da seguire "ai fini della ricostruzione del nesso causale" implica che l'ipotesi formulata vada verificata "riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)", nel senso, cioè, che in tale "schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. *evidence and inference* nei sistemi anglosassoni) (vd. Cass. ord. 6 luglio 2020, n. 13872, nonché II App. n. 233/2024 cit. e *ivi* giur. richiamata).

2. Ciò precisato, alla luce degli elementi di convincimento che scaturiscono dal quadro probatorio offerto dalla Procura e pur applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o *del più probabile che non*, si ritiene che la

condotta posta in essere dall'ing. Fiorenza non possa ritenersi eziologicamente causativa di danno alle casse della ASL di Terni nella procedura di aggiudicazione bandita per la ristrutturazione dei locali destinati a ospitare la diagnostica per immagini e la correlata fornitura di nuove apparecchiature radiologiche nell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Ciò in considerazione degli elementi di convincimento desumibili dalla cronologia degli eventi, ricostruita attraverso l'analisi del carteggio telematico intervenuto tra l'ing. Fiorenza e il Velluti, peraltro accertato, con carattere di definitività, dal giudice penale, i cui arresti, quanto alle evidenze fattuali, possono essere attinti in questa sede.

2.1Con riferimento all'assunto secondo cui l'influenza illecita ascrivibile all'ing. Fiorenza sull'esito della gara è da imputare, nella sentenza del primo giudice, a consolidati rapporti con il personale della società risultata aggiudicataria, giova evidenziare che l'e-mail inviata in data 27 febbraio 2015 dall'*extraneus* Velluti all'ing. Fiorenza è stata giudicata dal giudice penale priva di incidenza causale sullo svolgimento della gara.

Ad analoghe conclusioni può pervenirsi ove si ripercorra la cronologia degli adempimenti che hanno scandito le fasi di svolgimento della procedura di gara.

Alla data sopraindicata le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti erano state già presentate, tenuto conto che, in forza delle previsioni della *lex specialis* di gara, il termine ultimo di presentazione era stato fissato al 9 gennaio, ore 12.00.

Le offerte economiche erano state riposte in busta chiusa alla seduta pubblica del 20 gennaio 2015 e i relativi plichi sono stati aperti nella seduta pubblica

del 16 aprile 2015.

L'ing. Fiorenza è stato nominato commissario di gara della procedura *de qua* con atto del 12 gennaio 2015, in data successiva alla presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, con conseguente impossibilità da parte sua di svolgere alcuna incidenza causale sulla formazione delle offerte dei partecipanti, ormai divenute immodificabili.

Lo stesso Giudice di prime cure, pur giungendo a una convalida parziale dell'autorizzato sequestro conservativo, ha evidenziato che "considerando la cronologia delle fasi di gara e tenendo conto che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si verifica la c.d. <cristallizzazione>, con conseguenziale immodificabilità delle offerte (salvo le ipotesi di correzioni e integrazioni conseguenti al c.d. soccorso istruttorio), ogni informazione eventualmente trasmessa dal Fiorenza non avrebbe potuto avere alcuna influenza sulla formazione delle offerte dei partecipanti (ormai immodificabili)".

Sempre con riferimento alla valenza probatoria della e-mail del 27 febbraio 2015, con il relativo allegato, rinvenuta dalla Gdf nel corso delle indagini nel p.c. dell'odierno appellante, è stato accertato in sede penale, sia pure ai diversi fini di scrutinare la sussistenza o meno di condotte integranti le fattispecie criminose di cui all'art. 353 e 326 c.p. a carico del Velluti, che " (…) il Fiorenza, ovvero il preposto alla gara, non ha suggerito alcunché al Velluti, né ha fornito consigli o altro riguardo al contenuto dell'offerta stessa, ma è il Velluti che ha comunicato al primo la strategia che egli avrebbe consigliato alla propria azienda (della quale non faceva più parte, in quanto pensionato) per la predisposizione della offerta stessa. Inoltre, non può non evidenziarsi

un'altra anomalia, ovvero che, alla data di creazione del file, l'offerta era già stata presentata, essendo il termine ultimo quello del 9 gennaio 2015, cosicché l'offerta, anche volendo, non sarebbe stata più modificabile. Né può ipotizzarsi che sia stata commessa alcuna scorrettezza, da parte della commissione, nell'attribuzione dei punteggi, tale per cui la Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. si sia aggiudicata l'appalto in oggetto. Sia perché tale dato non è mai stato prospettato neppure dalla P.G. operante (né è stato contestato) sia perché le procedure per il calcolo dei punteggi non sono frutto di discrezionalità della commissione, ma stabilite rigorosamente nei documenti ufficiali della gara". E ancora "(…) il contenuto della e-mail redatta dal Velluti non contiene alcun dato indebitamente in possesso del predetto, tale da lasciar presumere una pregressa rivelazione di un segreto d'ufficio da parte del Fiorenza in suo favore, facendo riferimento l'odierno imputato a nient'altro se non ai criteri di aggiudicazione dell'offerta riportati nel bando di Gara e nel relativo Disciplinare, atti resi noti a chiunque a fara data dalla loro pubblicazione.

Difatti è sufficiente procedere ad una lettura del Bando di Gara per rendersi agevolmente conto che, sotto la sezione IV denominata Procedura, è stabilito quello che è il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto ovvero <il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa>, con specifica indicazione dei criteri per la valutazione della offerta sia di tipo qualitativo, con un punteggio totale di 65 punti, sia di tipo quantitativo (riferendosi questi ultimi all'offerta economica), con un punteggio massimo di 35 punti, applicati congiuntamente, criteri questi dettagliatamente tipizzati nell'allegato Disciplinare di Gara alla parte terza, sotto la denominazione <Procedura di

Aggiudicazione>” . (vd. sent. Trib. Penale di Terni, n. 55/2022).

È stato altresì accertato che i documenti suddetti risultavano accessibili a chiunque a far data dalla loro pubblicazione già sulla G.U. del 22 ottobre 2014 e poi sul sito internet della AOSP dal successivo 24 ottobre.

Parimenti, è stato definitivamente escluso in sede penale che il Velluti sia stato indebitamente informato dal Fiorenza del numero delle offerte presentate, posto che tale dato è risultato pubblico già nella prima seduta di gara, ove si è proceduto alla apertura dei plichi, ovvero alla data del 20 gennaio 2015, data antecedente a quella di invio della e-mail del 27 febbraio.

In sintesi sul punto, i dati inerenti alla procedura di gara erano stati inseriti in documenti (Bando di gara e Disciplinare) resi pubblici, e dunque noti a chiunque, sin dal 22 ottobre 2014, così come il numero dei partecipanti alla gara era stato reso noto e pubblico a partire dal 20 gennaio 2015.

2.2 Privo di supporto probatorio è anche l’assunto dell’attore erariale sull’illecita ingerenza e/o influenza dell’odierno appellante sul concreto esercizio della discrezionalità tecnica nella procedura di gara, in particolare in sede di pesi assegnati alle componenti delle offerte economiche e tecniche, alla luce della specifica competenza tecnica posseduta dal medesimo, ove raffrontata alle professionalità degli altri due componenti della commissione aggiudicatrice.

Tale profilo accusatorio è dalla Procura ricollegato, in termini di efficienza causale sul danno di condotte dolose contestate al Fiorenza, alla ulteriore sequenza di e-mail inviate dal medesimo, in data 31 marzo 2015, alla segretaria della commissione.

Tale e-mail – e il relativo contenuto – rappresentano, nella ricostruzione

operata dalla sentenza gravata, una “spia” del condizionamento fraudolento esercitato dall’odierno appellante.

In realtà, gli elementi fattuali desumibili dalla accertata sequenza cronologica privano di supporto probatorio tale tesi.

Conviene anche sul punto ripercorrere la ridetta sequenza cronologica.

Il disciplinare di gara, quale *lex specialis* del procedimento, definiva sia i criteri di attribuzione del punteggio, sia la metodologia di valutazione.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un’analisi dell’offerta qualitativa mediante il metodo aggregativo compensatore, la cui formula era espressamente indicata. La procedura prevedeva la presentazione di un’offerta tecnica (massimo 65 punti) e di un’offerta economica (massimo 35 punti). Il disciplinare specificava ulteriormente che per la valutazione dell’offerta tecnica sarebbero stati assegnati un massimo di 20 punti per i lavori edili e impiantistici e un massimo di 45 punti per la fornitura delle attrezzature medicali.

Il bando e il disciplinare di gara erano pubblici e accessibili a tutti i concorrenti a far data dalla loro pubblicazione, dapprima nella G.U. del 22 ottobre 2014 e successivamente sul sito internet della Azienda ospedaliera, in data 24 ottobre 2014, dunque in epoca precedente alla data ultima di presentazione delle offerte, fissata al 9 gennaio 2015. La commissione aggiudicatrice fu nominata, come già sopra specificato, successivamente, con delibera del 12 gennaio 2015, e i suoi componenti furono scelti in ragione delle loro specifiche competenze: il dott. Gianni Passalacqua (medico radiologo), il dott. Marco Italiani (fisico sanitario) e l’ing. Marcello Fiorenza (ingegnere meccanico esperto in cantieristica ospedaliera). Tale

composizione rifletteva la necessità di valutare adeguatamente sia gli aspetti tecnico/impiantistici che quelli medico/scientifici delle offerte.

In data 20 gennaio 2015, in seduta pubblica, furono aperte le offerte tecniche ed economiche. Le offerte economiche furono sigillate per la valutazione finale, mentre le offerte tecniche rimasero disponibili per l'esame individuale dei commissari, in vista delle successive riunioni collegiali dedicate all'attribuzione dei punteggi.

Le riunioni della commissione per la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei punteggi si svolsero in seduta riservata il 19 marzo e il 9 aprile 2015.

In data 16 aprile 2015, in seduta pubblica, si procedette all'apertura delle offerte economiche e alla determinazione dell'aggiudicatario, la R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a., sulla base del punteggio totale ottenuto applicando il metodo aggregativo compensatore previsto dal disciplinare.

Alla luce di questa ricostruzione procedurale, può ragionevolmente inferirsi che l'e-mail del 31 marzo 2015 inviata dall'ing. Fiorenza alla segretaria della commissione si inserisse nella attività istruttoria e preparatoria della commissione.

Ciò in considerazione della circostanza che le offerte tecniche erano già state aperte e rese disponibili ai commissari dal 12 febbraio 2015. Pertanto, non è possibile inferire, sulla base delle ricostruite circostanze fattuali, che l'ing. Fiorenza fosse in possesso di informazioni privilegiate al momento dell'invio dell'e-mail. Inoltre, il contenuto dell'e-mail riguardava solo una parte limitata dell'offerta tecnica (lavori edili ed impiantistici). Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica della R.T.I. Gowen s.r.l. – Philips s.p.a. fu di 62,5 punti,

mentre la offerta tecnica della A.T.I. Siemens s.p.a. – Morviducci ottenne solo 37,85 punti. La differenza di punteggio risiedeva nella valutazione della fornitura delle attrezzature medicali (per un valore massimo pari a 45 punti), la cui attribuzione può ragionevolmente ascriversi al contributo causale riconducibile alle competenze specifiche del presidente (medico radiologo) e dell'altro commissario (fisico sanitario), mentre il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione delle offerte per i lavori edili e impiantistici era stato fissato in un massimo di 20 punti.

Pertanto, non risulta provato che l'ing. Fiorenza abbia esercitato una indebita influenza sulla volontà degli altri commissari, i quali hanno operato nell'ambito delle loro specifiche competenze, applicando i criteri di valutazione predefiniti nel disciplinare di gara.

2.3 Né l'attore pubblico ha fornito ulteriori elementi circostanziali che consentano, sulla base di un giudizio probabilistico, di ritenere provato il nesso eziologico tra la condotta e l'asserito danno alle casse dell'Azienda, derivante, nella prospettazione attorea, dal mancato risparmio di spesa che si sarebbe potuto conseguire laddove la commissione avesse proceduto a una diversa valutazione delle offerte.

Venuta meno la turbativa d'asta (sulla base degli accertamenti cui è giunto il giudice penale); indimostrata l'influenza illecita del Fiorenza sugli altri commissari nelle diverse fasi della procedura di gara, non è dato inferire la causazione dell'evento dannoso facendo applicazione del criterio del "più probabile che non" su elementi di tipo possibilistico, ovvero sull'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, gravando, *a contrario*, sulla Procura l'onere di offrire al giudicante elementi di fatto atti a dimostrare che l'esito

della gara, in assenza della condotta del Fiorenza, sarebbe stato diverso e più favorevole in termini economici per l'Azienda ospedaliera appaltante, ovvero che l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla seconda classificata a condizioni economicamente più vantaggiose.

2.4 In altri e più definiti termini, alla luce delle superiori risultanze, il modello di "certezza probabilistica" su cui deve fondarsi, nel perimetro di efficacia devolutiva propria del gravame proposto, l'odierna decisione qualora, come nel caso della sentenza gravata, sia stato prescelto il canone del "più probabile che non", non consente di ritenere provato - sulla base degli elementi di fatto accertati –il nesso causale tra condotta e danno.

3. L'accoglimento del motivo relativo all'assenza del nesso eziologico è di per sé sufficiente a riformare la sentenza gravata e consente di addivenire a una assoluzione dell'appellante, sicché non v'è luogo a pronuncia sugli altri quattro motivi di gravame.

La sentenza, pertanto, va riformata e l'ing. Fiorenza deve essere assolto da ogni addebito per difetto del nesso eziologico.

4.Ai sensi dell'art. 31, comma 2 del c.g.c., si liquida la somma di 6.301,00 (seimilatrecentouno,00), quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti per la difesa dell'appellante Fiorenza in entrambi i gradi di giudizio, ponendola a carico dell'Amministrazione di appartenenza all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60064 del registro di segreteria:

accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge l’azione di responsabilità.

Liquida all'appellante le spese di difesa in euro 6.301,00 (seimilatrecentouno,00), da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025.

L’ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Oriella Martorana Dott.ssa Giuseppina Maio

F. to digitalmente F. to digitalmente

Depositata il 26/08/2025

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente